



Lavoro irregolare: le nuove sanzioni amministrative

(rideterminate dalla legge di bilancio 2019 – in vigore dall'1.1.2019)

illecito: Art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015

Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (con esclusione del lavoro domestico)

sanzione: Art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, modificato dall'art. 22, c. 1, d.lgs. n. 151/2015

Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo

sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo:

sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo

ipotesi aggravata: incremento sanzionatorio del 20% di ciascuno dei predetti importi in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato – da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo,

- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
- da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Illecito: esercizio abusivo dell'attività di somministrazioni di manodopera: art. 18 Dlgs 276/2003



sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La sanzione complessiva non può tuttavia essere inferiore ad euro 3.000,00 e non superiore a euro 50.000,00.

Analogha sanzione è posta a carico dell'utilizzatore.

illecito: omessa comunicazione da parte dell'impresa del distacco di lavoratori in Italia, con nomina di un referente, violazione obbligo conservazione documenti art. 10 dlgs. 136/2016



sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni lavoratore del quale non sia stata conservata la documentazione.

sanzione da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 per mancata nomina del referente

Illecito: violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell'orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali - dlgs 66/2003.

Sanzione da 200,00 a 9.000,00 euro a seconda del numero dei lavoratori interessati

Tutti i predetti importi vengono incrementati rispettivamente del 20% ad opera del titolo 1 comma 445 legge 30.12.2018 nr. 145 (legge di bilancio 2019)



Tutte le violazioni alle disposizioni contenute nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) soggette alle rispettive sanzioni amministrative - già oggetto di adeguamento nella misura di +9,6% dal 1.7.2013 e + 1,9 dall'1.7.2018, vengono ulteriormente incrementate del **10%** a decorrere dall'1.1.2019.



Le sanzioni amministrative già previste nei casi di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione in materia di salute e sicurezza e/o per l'impiego irregolare di lavoratori vengono ulteriormente incrementate del **10%** a decorrere dall'1.1.2019.

(Documento chiuso il 4.1.2019 – a cura di Renzo La Costa per Centro Studi Ancl Bari)